

Novità fiscali del 12 febbraio 2010: associazioni tra professionisti e società di persone: istituito codice tributo per compensare i crediti Irpef; studi di settore e Pmi Entrate e categorie a confronto

Publicato il 12 febbraio 2010

associazioni tra professionisti e società di persone: istituito codice tributo per compensare i crediti Irpef; studi di settore e Pmi Entrate e categorie a confronto; lotta all'evasione contributiva: firmata la convenzione Inps-SIAE; accordo tra Entrate e So.se per i servizi di accesso ad informazioni di natura economica; tante altre di fisco

Indice:

1) Associazioni tra professionisti e società di persone: Istituito il codice tributo per compensare i crediti Irpef

2) Lotta all'evasione contributiva: Firmata la convenzione Inps-SIAE

3) Accordo tra Entrate e So.se per i servizi di accesso ad informazioni di natura economica

4) Studi di settore e Pmi Entrate e categorie a confronto

5) Tante altre di fisco

1) Associazioni tra professionisti e società di persone: Istituito il codice tributo per compensare i crediti Irpef

E' adesso operativa la compensazione dei crediti Irpef degli associati con altre imposte e contributi da parte delle associazioni di professionisti e delle società di persone.

A tal fine, **l'Agenzia delle Entrate** ha istituito, con la **risoluzione n. 6/E del 11.02.2010**, il codice tributo **"6830"** per l'utilizzo delle ritenute residue non sfruttate dal socio e da questo riattribuite alla società.

Il nuovo meccanismo di compensazione, riconosciuto dall'Agenzia con la circolare n. 56/E del 23.12.2009, è possibile soltanto a condizione che i soci o gli associati manifestino il loro preventivo assenso all'operazione con atto avente data certa o nello stesso atto costitutivo.

Credito derivante dalle ritenute subite da società o associazioni

Nella suddetta circolare n. 56/E del 2009 l'Agenzia delle Entrate ha, quindi, sostenuto che, ai fini dell'utilizzo da parte della società o associazione del credito derivante dalle ritenute dalla stessa subite, è necessario che:

- i soci o associati manifestino il preventivo assenso in apposito atto avente data certa. Tale assenso può riguardare le ritenute relative ad un singolo periodo d'imposta o tutte le ritenute residue senza limiti di tempo, fino a revoca espressa;

- il credito risulti dalla dichiarazione annuale della società;

- una volta che le ritenute sono state attribuite al soggetto collettivo ed il relativo credito è stato dal medesimo utilizzato in compensazione, eventuali importi residui di credito non siano più ritrasferiti ai soci o associati.

Modalità di effettuazione della scelta

Nella medesima circolare n. 56/E del 2009 l’Agenzia delle Entrate non ha chiarito se la scelta di attribuire le ritenute residue alla società o associazione possa essere effettuata:

- anche dai collaboratori dell’impresa familiare e dal coniuge dell’azienda coniugale, nonché dai soci delle società di capitali che hanno optato per il regime della trasparenza fiscale;
- dai singoli partecipanti all’ente collettivo o necessariamente dalla totalità degli stessi;

Non è stato, inoltre, precisato il termine entro il quale la scelta deve essere effettuata.

Fac simile di scrittura privata autenticata (avente data certa)

Tra i sigg., indirizzo....., codice fiscale.....

PREMESSO CHE

- I sottoscrittori sono soci della società.....indirizzo sede legale....., codice fiscale della società....., iscritta al registro delle imprese..... al n.....;

- che è intenzione dei sottoscrittori (soci/associati) autorizzare la suddetta società ad utilizzare in proprio le ritenute subite, per la parte che eccede il debito Irpef degli stessi sottoscrittori, in compensazione ai sensi dell'art. 17 del Decreto Legislativo n. 241 del 1997;

- che l'Agenzia delle Entrate con la circolare n. 56/E del 23.12.2009 ha autorizzato l'uso di tale compensazione

CONCORDANO quanto segue

I sottoscrittori citati autorizzano la suddetta società, in via permanente, a partire dalla data odierna, e salvo revoca espressa, ad utilizzare detta procedura di compensazione, per far ciò sono consapevoli che a loro non verranno trasferite le ritenute subite dalla società, eccettuato l'importo relativo al debito Irpef di ciascuno di essi

PERTANTO

I sottoscrittori autorizzano la società per il periodo d'imposta a non imputare (trasferire) ai soci l'importo di ritenute subite dalla società, per la parte che eccede il debito d'imposta Irpef di ciascuno di essi.

Approvazione del Modello Unico SP 2010

A seguito dell'approvazione del Modello Unico SP 2010, nel quadro RN colonna 2 andranno indicate tutte le ritenute subite dalla società, mentre nel quadro RK, dedicato alla quota di reddito attribuita ai soci, è stato aggiunto un campo nel quale vanno indicate le ritenute riattribuite dal socio alla società.

La parte di ritenute restituite è determinata in funzione dell'imposta personale dovuta da ciascun socio.

Il dato nel quadro RK va poi ripreso in quello RX della società, in cui è stata inserita la sezione IV "credito Irpef per ritenute subite", in cui dovrà essere indicata la quota totale delle ritenute restituite, nella colonna 3 del rigo RX 19. Il valore potrà essere utilizzato in compensazione e andrà a confluire nella colonna 5.

Oppure sarà chiesto a rimborso e in tal caso confluirà nella colonna 4.

Il campo 5 andrà compilato al lordo delle ritenute utilizzate in compensazione.

2) Lotta all'evasione contributiva: Firmata la convenzione Inps-SIAE

L'Inps e la Siae hanno sottoscritto una nuova convenzione per dare vita ad un'azione integrata di vigilanza nella lotta al lavoro sommerso e all'evasione contributiva.

Lo ha reso noto la stessa **Inps** con il **messaggio n. 4179 del 09.02.2010**.

La convenzione, che prevede una durata triennale, consentirà, attraverso le strutture della Siae, di operare controlli in orari e in giorni, particolarmente quelli festivi, serali e notturni, nei quali normalmente è più difficile l'attività degli ispettori dell'Istituto nazionale di previdenza sociale, nelle aziende abitualmente visitate dagli ispettori Siae:

Esercizi commerciali, luoghi in cui si organizzano forme di spettacolo e di intrattenimento (e in quelle operanti nei luoghi in cui vengono ospitate tali attività) che impiegano lavoratori assicurati, o assicurabili, all'Inps.

I verbali delle ispezioni saranno trasmessi dalla Siae all'Inps direttamente per via telematica, il che consentirà di migliorare i risultati che già nella prima esperienza erano stati più che positivi, avendo prodotto, in poco più di due anni, 23mila verbali, che avevano permesso di scoprire 14.500 lavoratori in nero e di recuperare oltre 31 milioni di contributi evasi.

I verbali redatti dagli ispettori Siae, durante gli accessi nei luoghi che sviluppano forme di spettacolo, di intrattenimento e settori affini, forniranno elementi preziosi per completare la lotta all'evasione contributiva e al lavoro nero.

L'Inps, nel 2010, ha l'obiettivo di fare emergere 110mila lavoratori in nero e di accertare contributi evasi da lavoro nero o sommerso pari a 1,6 miliardi di euro.

La collaborazione con Siae che, come è noto, dispone di una organizzazione articolata su tutto il territorio nazionale, sarà utile anche in questa direzione.

3) Accordo tra l'Agenzia delle Entrate e la Società per gli Studi di Settore per la realizzazione, gestione ed erogazione di servizi di accesso ad informazioni di natura economica

Adottato lo schema di contratto e le tariffe per la fruizione del servizio.

È stato approvato lo schema di contratto che riporta le condizioni generali applicabili al rapporto contrattuale tra l'Agenzia delle Entrate e gli utenti aderenti al servizio BeOnBusiness, per la disciplina delle modalità di accesso e fruizione dello stesso.

Lo schema è reso disponibile in formato elettronico sul sito internet dall'Agenzia delle Entrate www.agenziaentrate.gov.it e sul sito www.beonbusiness.it.

Ciò poiché il 14.12.2006 è stato sottoscritto tra il Vice Ministro dell'Economia e

delle Finanze, il Ministro dello Sviluppo Economico, e le principali organizzazioni di categoria degli imprenditori presenti nel CNEL, in rappresentanza del mondo delle piccole e medie imprese, il “Nuovo protocollo d’intesa” per la “razionalizzazione del sistema tributario nell’ottica di evoluzione degli Studi di Settore, semplificazione degli adempimenti dei contribuenti e misure tese a sostenere la crescita economica e lo sviluppo delle micro, piccole e medie imprese”.

Tale atto prevedeva l’impegno a “rendere disponibili le informazioni (archivio dei dati economici degli Studi di settore) e le competenze (metodologie di analisi) di SoSe s.p.a., al fine di rendere più efficiente il sistema di selezione, monitoraggio e valutazione di efficacia dei progetti presentati dalle imprese”.

In seguito, il 11.06.2009 è stato stipulato un “Accordo tra l’Agenzia delle Entrate e la Società per gli Studi di Settore per la realizzazione, gestione ed erogazione di servizi di accesso ad informazioni di natura economica” inteso a fornire lo strumento operativo per l’attuazione dell’impegno assunto.

L’accordo prevedeva la costituzione di un apposito gruppo di lavoro, composto da rappresentanti indicati dalle parti, avente, tra l’altro, il compito di fornire supporto per la predisposizione dello schema contrattuale di disciplina delle modalità di accesso alle predette informazioni nonché per la determinazione delle tariffe.

Nel mese di luglio 2009, con scambio di lettere, le parti hanno costituito il Gruppo di lavoro che ha svolto le attività ad esso demandate ed ha concluso i lavori il 18.12.2009, approvando, tra l’altro, lo schema di contratto con gli utenti aderenti al servizio BeOnBusiness ed individuando le tariffe unitarie da applicare alle informazioni erogate.

Rilevata la necessità di provvedere, quindi, all’adozione dello schema di contratto e delle tariffe, ritenendo adeguato il contenuto ed i criteri proposti dal gruppo di lavoro all’uopo predisposto, con il presente atto sono stati adottati lo schema di contratto e la tabella tariffaria allegati, conformi alle proposte del citato gruppo di lavoro.

(Provvedimento, Prot. 2010/11637, del Direttore dell’Agenzia delle Entrate del 22.01.2010, pubblicato il 11.02.2010)

4) Studi di settore e Pmi Entrate e categorie a confronto

Tenuta dei ricavi, accertamenti più mirati e selettivi, significativo aumento della

maggiore imposta accertata, che ammonta nel 2009 a oltre 722 milioni di euro, e incremento degli incassi che superano i 108 milioni di euro al netto delle sanzioni e degli interessi.

È questo quanto emerso nell'incontro tra Agenzia delle Entrate, Sose, e le principali associazioni di categoria, Casartigiani, Cna, Confartigianato, Confesercenti e Confcommercio.

Una tavola rotonda che si è svolta questa mattina a Roma per fare il punto sullo stato dell'arte degli studi di settore.

L'analisi delle dichiarazioni relative agli studi di settore consente di tracciare la mappa dell'andamento dei ricavi e dei redditi tra il 2007 e il 2008 conseguiti dalle Pmi e dai professionisti.

Su 3 milioni di contribuenti "in vita" sia nel 2007 sia nel 2008, si registra, in un anno di crisi come il 2008, una stabilità dei ricavi e un decremento dei redditi di circa 5 punti percentuali tra il 2007 e il 2008.

Tuttavia, per la platea dei soggetti che riportano un utile in dichiarazione (oltre l'88%) la variazione negativa dei redditi è significativamente più contenuta (-1,9% a fronte di un incremento dei ricavi pari all'1,5%).

Durante l'incontro è inoltre emerso che i correttivi 2008, messi in campo per la crisi economica, hanno colto bene la reale situazione del Paese a conferma che gli studi di settore non sono uno strumento rigido e calato dall'alto, ma al contrario, si tratta di una metodologia flessibile.

Sono stati, infatti, più di un milione i soggetti che hanno applicato i correttivi, di cui 400mila sono diventati congrui e 700mila hanno ottenuto una riduzione dei maggiori ricavi.

Sul fronte dell'accertamento i numeri parlano chiaro: meno controlli, ma più mirati e di qualità superiore nel 2009 rispetto ai due anni precedenti, con una maggiore imposta accertata media di circa 13mila euro per accertamento (quasi il doppio rispetto al 2008 e il triplo rispetto al 2007) e una maggiore imposta definita media che cresce del 58% rispetto al 2008.

Tali dati confermano la validità degli indirizzi operativi contenuti nelle circolari e nelle direttive dell'Agenzia delle entrate degli ultimi anni che, in linea con interpretazioni fornite di recente dalle sezioni unite della Corte di Cassazione, impongono agli uffici di rafforzare sempre le presunzioni basate sugli studi di settore con ulteriori elementi di riscontro, come per esempio l'andamento dichiarativo e la capacità di spesa del soggetto non congruo.

Tutte le associazioni intervenute hanno esaltato la dimensione cooperativa degli studi di settore, riconoscendone il valore sia ai fini della compliance sia per una lotta all'evasione mirata e corretta, evidenziando la necessità di proseguire sulla strada del miglioramento dello strumento presuntivo, sempre più tarato sul livello territoriale anche in un'ottica federalista.

(Agenzia delle Entrate, comunicato stampa del 11.02.2010)

5) Tante altre di fisco:

- Attivazione di talune direzioni provinciali

Il 15 febbraio 2010 sono attivate le Direzioni provinciali di Cuneo e Potenza e sono contestualmente soppressi gli uffici locali operanti ad Alba, Bra, Cuneo, Fossano, Mondovì, Saluzzo, Savigliano, Lagonegro, Melfi e Potenza.

(Atto - disposizione - del Direttore dell’Agenzia delle Entrate, prot. 2010/19206 del 11.02.2010)

- Si al rimborso IVA pagata per errore anche in presenza di condono

Il contribuente, che ha versato erroneamente l’IVA su un’operazione soggetta, invece, ad imposta di registro, ha diritto ad ottenere il rimborso del tributo non dovuto, ciò anche se il cessionario abbia aderito alla definizione agevolata (condono).

Questo grazie all’autonomia dei rapporti tra cedente, cessionario ed Amministrazione finanziaria.

E’ stato accolto il ricorso di un’azienda che aveva emesso delle fatture su delle operazioni, invece, da assoggettare a imposta di registro mentre il cessionario aveva aderito alla definizione agevolata.

(Corte di Cassazione, sentenza n. 2826 del 09.02.2010)

- Il Commercialista può cedere i propri clienti

La Corte di Cassazione ha sancito la validità di un contratto di trasferimento a titolo oneroso di uno studio professionale comprensivo non solo di elementi materiali e degli arredi, ma anche della clientela intesa come complessivo impegno del cedente volto a favorire, attraverso l'assunzione di obblighi positivi di fare (mediante un'attività promozionale di presentazione e canalizzazione) e negativi di non fare (quale il divieto di riprendere a esercitare la stessa attività nello stesso luogo), la prosecuzione del rapporto professionale tra vecchi clienti e il soggetto subentrante.

(Corte di Cassazione, sentenza n. 2860 del 09.02.2010)

- Va bene l'accertamento notificato direttamente al contribuente fallito

E' legittimo l'avviso di accertamento notificato direttamente al contribuente fallito.

L'omessa notifica dell'accertamento fiscale al curatore, se rende inefficace tale accertamento nell'ambito della procedura fallimentare, mantiene la sua validità nei confronti del fallito, a causa del carattere relativo della perdita di capacità processuale di quest'ultimo che resta dotato di legittimazione processuale.

(Corte di Cassazione, sentenza n. 2803 del 2010)

- In vigore la Convenzione Italia-Bielorussia Contro le doppie imposizioni

E' entrata in vigore il 30.11.2009 la Convenzione Italia-Belarus per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e sul patrimonio e per prevenire le evasioni fiscali.

(Ministero affari esteri, comunicato del 08.02.2010, in G.U. n. 31 del 08.02.2010)

- Rifiuti: Centri commerciali integrati, individuazione del soggetto passivo

Pronunciandosi per la prima volta in argomento, la S.C. ha stabilito che soggetto passivo della tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani, nel caso di "centri commerciali integrati" (e di locali in multiproprietà), è chi occupa o detiene i locali in uso esclusivo, mentre chi gestisce i servizi comuni è responsabile in solido (art. 63 del d.lgs. 15 novembre 1993, n. 507).

(Corte di Cassazione, Sentenza n. 1848 del 28 gennaio 2010)

- Indebita la detrazione dell'IVA su fatture inesistenti

E' indebita la detrazione dell'IVA relativa a fatture per operazioni soggettivamente inesistenti, anche se la merce sia stata realmente acquistata ed i costi effettivamente sostenuti.

(Corte di Cassazione, Sentenza n. 735 del 19 gennaio 2010)

- Anche l'estratto di ruolo è impugnabile in Commissione Tributaria

In tema di contenzioso tributario, anche l'estratto di ruolo può essere oggetto di ricorso alla commissione tributaria, costituendo una parziale riproduzione del ruolo, atto considerato impugnabile dall'art. 19 del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546.

(Corte di Cassazione, Sentenza n. 724 del 19 gennaio 2010)

- Comunicazione di revoca del provvedimento di sospensione della riscossione: E' impugnabile

E' impugnabile la comunicazione con cui l'ufficio revoca la sospensione della procedura di riscossione, precedentemente concessa in attesa di verificare il diritto allo sgravio.

(Corte di Cassazione, Sentenza n. 285 del 12 gennaio 2010)

- Accertamento tributario fondato sulle percentuali di ricarico della merce venduta: Criteri

In tema di accertamento tributario fondato sulle percentuali di ricarico della merce venduta, la scelta tra il criterio della media aritmetica semplice e della media ponderale dipende, rispettivamente, dalla natura omogenea o disomogenea degli articoli e dei ricarichi.

(Corte di Cassazione, Sentenza n. 26312 del 16 dicembre 2009)

- Accertamenti mediante l'applicazione dei parametri o degli studi di settore: Natura di presunzioni semplici

La procedura di accertamento standardizzato mediante l'applicazione dei parametri o degli studi di settore costituisce un sistema di presunzioni semplici la cui gravità, precisione e concordanza non è "ex lege" determinata in relazione ai soli standards in sé considerati, ma nasce in esito al contraddittorio con il contribuente.

(Corte di Cassazione, Sentenza n. 26635 del 18 dicembre 2009)

- Onlus - provvedimento di cancellazione dall'anagrafe: impugnazione con giurisdizione tributaria

Appartiene al giudice tributario la controversia riguardante il provvedimento di cancellazione (o rifiuto di iscrizione) dall'anagrafe delle "Onlus" prevista dall'art. 11 del d.lgs. 4 dicembre 1997, n. 460.

(Corte di Cassazione, Ordinanza n. 1625 del 27 gennaio 2010)

- Sanzioni amministrative - ordinanza ingiunzione - difetto di motivazione - mancata audizione dell'interessato

Risolvendo un contrasto di giurisprudenza, concernente la portata del sindacato del giudice dell'opposizione sull'ordinanza ingiunzione, rispetto al difetto di motivazione di questa in riferimento alle deduzioni difensive dell'interessato in sede amministrativa, le S.U. hanno affermato che tali vizi di motivazione non comportano la nullità dell'ordinanza ingiunzione.

Inoltre, la Corte, nell'ambito della portata centrale attribuita al giudizio di opposizione come giudizio sul rapporto e non sull'atto, ha affermato, mutando un precedente consolidato indirizzo

delle sezioni semplici, che la mancata audizione dell'interessato che ne abbia fatto richiesta in sede amministrativa non comporta la nullità dell'ordinanza ingiunzione.

(Corte di Cassazione, Sentenza n. 1786 del 28 gennaio 2010)

- Via libera dal Governo alla riforma delle Camere di Commercio

Il governo nella seduta del 10.02.2010 ha approvato un Decreto Legislativo per la riforma della disciplina in materia di Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura.

Tale misura è rubricata: Riforma dell'ordinamento relativo alle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, in attuazione dell'articolo 53 della legge 23 luglio 2009, n. 99.

Vincenzo D'Andò

Copyright © 2021 - Riproduzione riservata Commercialista Telematico s.r.l

Copyright © 2021 - Riproduzione riservata Commercialista Telematico s.r.l